

Il Tresidente del Consiglio/dei Alinistri

Visua la legge 23 agosto 1988, n. 400:

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020; n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure argenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni affustive del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1º marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta UlTiciale n. 55 del 4 marzo 2020;

Al Tresidente;dell'ensiglio dei Ministri

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante i'Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni uttuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure argenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6; recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiaie n. 76 del 22 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º aprile 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure argenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;



II Tresidente del Consiglió dei Ministri

Vista l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aerea, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

Visto l'articolo 2, comma 3, dei decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, uhe ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati si sensi dei decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero si sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente provisti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di ritevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale:

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

A Tresidente del Consiglic dei Ministri

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessario misure voite a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Presidente della Regione può disporte la programmazione del servizio erogalo dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali e che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, peò disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;

Preso atto che ai sensi dell'articolo i del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 manzo 2020 l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del medesimo decreto può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, scutito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il verbale n. 49 del 9 aprile 2020 del Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri degli affàri esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

DECRETA:



Al Trevidente del Consiglie/dei Alinistri

ART. 1

(Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale)

- 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffiondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
- a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vuesnza:
- b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medice curante:
- e fasto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
- e) è vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici:
- non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purche comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
- g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresi le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo;
- sono chiusi gli impianti nei comprensori sclistici;
- i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'escapio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le carimonie civili e refigiose, ivi comprese quelle funebri:
- j) sono sospesi i servizi di opertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislative 22 gennaio 2004, n. 42;
- k) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreotica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative



Il Tresidenledel Consiglio dei Alinistri

svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e te attività dei tirocinanti delle professioni sanitaric e medica possono in ogni caso prosegnire anche in modalità non in presenza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la polizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;

- sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziarive di scambio o gemetlaggio, le visite guidate e le ascite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e orado;
- ra) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scoole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità:
- n) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le altività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario el in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali ai completamento del percorso didattico;
- o) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse affemergenza sanitaria di cui al presente decreto. la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e corentica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale anunissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;
- p) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle forze di polizia e delle forze annate, in fase di espletamento alta data del 9 marzo 2020, ai quali siano state applicate le previsioni di cui all'articolo 2, contina 1, lettera h) decreto del l'residente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l'eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, forma restando la validità delle prove di esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso, I periodi di assenza



Il Tresidente del Consiglio dei Alinistri

da detti corsi di formazione, comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono, al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio. l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi;

- q)— sono sospese le procedure concorsuali private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza; per le procedure concorsuali pubbliche resta fermo quanto previsto dall'articolo 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;
- r) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui
 antività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
- s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresi differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
- t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di rionioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica ntilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- u) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatia eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
- v) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 c 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- w) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
- x) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture viabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
- y) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri derenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternarive di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata atualmente



A Tresidente del Consiglie dei Ministri

prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la semilibertà o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternativo di detenzione domiciliare;

- z) sono sospeso le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'alfegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chinsi, indipendentemente dalta tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro:
- aa) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie siu per l'attività di confezionamento che di trasporto;
- bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e tacustri, nonché nelle aree di servizio e riformimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli acropotti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- cc) sono sospese le artività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieti, barbieti, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2;
- dd) gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo ditazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresi l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5:
- ee) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nenché l'attività del settore agricolo, zontecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
- il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato daile aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi smitari uccessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vertori ed agli armatori;



II Tresidente/del Consiglic deix Illinistri

- gg) l'ermo restando quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici, la modafità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto pazionale assicurazione infortuni sul lavoro:
- si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoto pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e dall'articolo 2, comma 2;
- ii) In ordine alle attività professionali si raccomanda che:
- a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrartazione collettiva;
- e) sinno assumi protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di izvoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

ART. 2

(Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali)

- 1. Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3. L'elemen dei codici di cui all'allegato 3 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito ii Ministro dell'economia e delle finanze. Per le pubbliche amministrazioni testa formo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dall'articolo 1 del presente decreto; resta altresi fermo quanto previsto dall'articolo 1 del presente decreto per le attività commerciali e i servizi professionali.
- Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
- 3. Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale comunicazione sono indicate specificamente le imprese e la



Il Tresidente/del Consiglio/dei/Ulinistri/

amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite, anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 3, nonché delle filiere delle attività dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui al comma 4. Il Prefetto, sentito il l'residente della regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Piro all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, l'attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.

- 4. Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, u. 146, fermo restando quanto previsto dall'articolo I per i musci e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l'istruzione.
- 5. È sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.
- 6. Sono altresi consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto, sentito il Presidente della Regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, l'attività è legittimamente exercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale.
- 7. Sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le altre artività di rilevanza strategica per l'aconomia nazionale, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive. Si applica il comma 6.
- 8. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.
- 9. Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al decreto legislativo 22 higlio 1999, n. 261 assicurano prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di prime necessità.
- 10. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di l'avoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
- Il. Le imprese, le cui aftività vengono sospese per effetto delle modifiche di cui al comma la completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giarenza, entro il termine di tre giorni dall'adozione del decreto di modifica.
- 12. Per le attività produttivo sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai focali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza.

A Tresidente/del Censiglió/dei Ministri

attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. E' consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

ART. 3 (Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale).

- 1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altrest le seguenti misure:
- a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute:
- b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie eroniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;
- c) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 4:
- d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitario di cui all'altegato 4 ancho presso gli esercizi commerciali;
- e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli uterati e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani:
- f) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, tipetuti a cadenza ravvicinata;
- g) è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igionico sanitaria di cui att'allegato 4.

ART. 4

(Disposizioni in materia di ingresso in Italia)

 Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea acrea, marittimo, lacuale, ferroviario o



A Tresidente del Consiglió dei Alinistri

terrestre, è tenno, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le vetifiche da parte dei vettori o armatori, di:

- a) motivi del viaggio, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del presente decreto;
- b) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario di cui al comuna 3 e il mezzo di trasporto privato che vetrà utilizzato per raggiungere la stessa:
- c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'interoperiode di sorveglianza sanitaria e isofamento fiduciario.
- 2. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell'imbarco la documentazione di cui al comma I, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l'imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che assicutano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati e a promuovere l'utilizzo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente rimossi. Il vettore aeren provvede, at momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sptovvisti, dei dispositivi di protezione individuale.
- 3. Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalità di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività sil'Autorità sanitaria per il tramite dei nameri telefonici appositamente dedicati.
- 4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, ove dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia non sia possibile per una o più persone raggiungere effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l'abitazione o la dimora, indicata alla partenza come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduriario, fermo restando l'accertamento da parte dell'Autorità giudiziaria in ordine all'eventuale falsità della dichiarazione resa all'atto dell'imbarco ai sensi della citata lettera b) del comma 1, l'Autorità sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina le modalità e il lango dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico eschasivo delle persone sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a segnalare



A Trevidente del Consiglie dei Alinistri

tale situazione con tempestività all'Autorità sanharia per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

- 5. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per il Inogo in cui si svolgerà il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione. In caso di insorgenza di simomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
- 6. Nell'iporesi di cui al comma 5, ove non sia possibile raggiungere l'abitazione o la dimora, indicata come luogo di svolgimento del periodo di sorveglianza smitaria e isolamento fiduciario, le persone fisiche sono tenute a comunicarlo all'Autorità sanitaria competente per territorio, la quale informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura.
- 7. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le modalità previste dai commi precedenti, è sempre consentito per le persone sottoposte a tali misure, avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, diversa da quella precedentemente indicata dall'Autorità sanitaria, a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorità la dichiarazione prevista dal comma 1 lettera b), integrata con l'indicazione dell'irinerario che si intende effettuare, e gerantendo che il trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga secondo le modalità previste dalla citata lettera b). L'Autorità sanitaria, ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo, provvede ad inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente in refazione al luogo di destinazione per i controlli e le verifiche di competenza.
- 8. L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al presente anticolo, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:
- a) contattano relefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adegnata valutazione del rischio di esposizione;
- h) avviata la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020);

Il Tresidentedel Consiglié dei Ministri

- c) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine.
- d) accertano l'assenza di febbre o altra sistematologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;
- e) informano la persona circa i sintomi, le caralteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuati conviventi in caso di comparsa di sintomi;
- f) informano la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporca due volte al giorno (la mattina e la sera), nonché di mantenere;
 - 1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;
 - il divicto di contatti sociali;
 - il divicto di spostamenti e viaggi;
 - l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorvegliatiza;
- g) la caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
 - avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scolta o l'operatore di sanità pubblica;
 - indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e allontamarsi dagli altri conviventi;
 - rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garaniendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.
- h) l'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in serveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.
- Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 non si applicano;
- a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- b) al personale viaggiunte appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia;
- c) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'escreizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui affarticolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, p. 18;



Il Trevidente del Consiglie/dei Ministri

- d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del presente decreto.
- 10. In casi eccezionali e, comunquo, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cuoperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previsto derogbe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.

ART, 5

(Transiti e soggiorni di breve durata in (talla)

- 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, lerroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:
- a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia:
- b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sherco; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;
- c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in
- Con la dichiarazione di cui al comma 1 sono assunti anche gli obblighi:
- a) allo scadere del periodo di permanenza indicato ai sensi della lettera a) del comma 1, di l'asciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza



Il Tresidente/del Consiglio/dei Alinistri

sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicato ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1;

- b) di segnatare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.
- 3. I vettori e gli annatori acquisiscono e verificano prima dell'imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vierando l'imbarco se manifestano uno stato febbrile o nel caso in cui la prodetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati e a promunivere l'utilizzo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente rimossi. Il vettore aereo provvede, al momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei dispositivi di protezione individuale.
- 4. Celoro i quali fanno ingresso nel territorio italiano, per i motivi e secondo le modalità di cui al comma 1, anche se asintomatici, sono tenuti a comunicare immediatamente tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base ai luogo di ingresso nel territorio nazionale.
- 5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, mediante mezzo di trasporto privato, è tenuto a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale, rendendo contestualmente una dichiarazione, ai sensì degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentite le verifiche da parte delle competenti Autorità, di:
- a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia:
- b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia ed il mezzo privato che vertà utilizzato per raggiungere la stessa; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato utilizzato per effetuare i trasferimenti;
- e) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.
- Mediante la dichiarazione di cui al comma 5, sono assunti, altresi, gli obblighi:



A Tresidente del Consiglio dei Alinistri

- a) allo scadere del periodo di permanenza, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorne indicata nella comunicazione medesima:
- b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azionda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.
- 7. In caso di trasporto terrestre, è autorizzato il transito, con mezzo privato, nel territorio italiano anche per raggiungere un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l'obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. Il periodo massimo di permanenza nel territorio italiano è di 24 ore, prorogabile per specifiche e comprovate esigenze di ulteriori 12 ore. In caso di superamento del periodo di permanenza previsto dal presente comma, si applicano gli obblighi di comunicazione e di sottoposizione a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario previsti dall'articolo 4, commi 6 e 7.
- 8. In caso di trasporto aereo, gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 4, nonché quelli previsti dall'articolo 4, commi 1 e 3 non si applicano ai passeggeri in transito con destinazione finale in un attro 5tato (UE o extra UE), fermo restando l'obbligo di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento. I passeggeri in transito, con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE) ovvero in altra località del territorio nazionale, sono comunque tenuti:
- a) ai fini dell'accesso al servizio di trasporto verso l'Italia, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:
 - motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia;
 - 2) località italiana o altro Stato (UE o extra UE) di destinazione finale, codice identificativo del titolo di viaggio e del mezzo di trasporto di linea utilizzato per raggiungere la destinazione finale;
 - 3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia;



Al Suesidente del Consiglio dei Ministri

- b) a non aflontanarsi dalle arce ad essi specificamente destinate all'interno delle aerostazioni,
- 9. In caso di trasporto aerco, i passeggeri in transito con destinazione finale all'interno del territorio italiano effettuano la comunicazione di cui al comma 4 ovvero quella prevista dall'articolo 4, comma 3, a seguito dello sbarco nel luogo di destinazione finale e nei confronti del Dipartimento di prevenzione dell'azzionda sanitaria territorialmente competente in base a detto luogo. Il luogo di destinazione finale, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 4, si considera come luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fate ingresso in Italia.
- Le disposizioni del presente articolo non si applicano:
- a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia;
- c) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'escreizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'escreizio temporaneo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo dall'articolo I, comma I, lettera a) del presente decreto.
- In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei ciutadini all'estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall'artuazione della direttiva (UE) 2015/637 dl Consiglio del 20 aprile 2015, su'le misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporance alle disposizioni del presente articolo.

ART. 6

(Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandicra estera)

- Al fine di contrasture il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono sospesi i servizi di crocicra da parte delle navi passeggeri di handiera italiana.
- E' fatto divieto a tutte le società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già



II Trosidente del Consiglio dei Alinistri

presenti a bordo, a decurrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al termine della crociera in svolgimento.

- 3. Assicurata l'esecuzione di tutte le misure di prevenzione sanitaria disposte dalle competenti Autorità, tutte le società di gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crocieta provvedono a sbarcare tutti i passeggeri presenti a bordo nel porto di fine crocieta qualora non già sbarcati in precedenti scali.
- All'atto dello sbarco nei porti italiani:
- a) i passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora abituale in Italia sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento liduciario per un periodo di quattordici giorni presso la residenza, il domicilio o la dimora abituale in Italia. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;
- b) i passeggeri di nazionalità italiana e residenti all'estero sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso la località da essi indicata all'atto dello sbarco in Italia al cilato Dipartimento; in alternativa, possono chiedere di essere immediatamente trasferiti per mezzo di trasporto aereo o stradale presso destinazioni estere con spese a carico dell'annatore. In caso di insurgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;
- c) i passeggeri di nazionalità stranicra e residenti all'estero sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere con spese a carico dell'armatore.
- 5. I posseggeri di cui alle lettere a) e b) del comma 4 provvedono a raggiungere la residenza, domicilio, dimora abituale in Italia ovvero la località da essi indicata all'atto dello shareo esclusivamente mediante mezzi di trasporto privari.
- 6. Salvo diversa indicazione dell'Autorità sanitaria, ove sia stata accertata la presenza sulla nave di almeno un caso di COVID-19, i passeggeri per i quali sia accertato il contatto stretto, nei termini definiti dall'Autorità sanitaria, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario presso la località da essi indicata sul territorio nazionale oppure sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere, con trasporto protetto e dedicato, e spese a carico dell'armatore.
- 7. Le disposizioni di cui al commi 4 e 6 si applicano anche all'equipaggio in relazione alla nazionalità di appartenenza. E' comunque consentito all'equipaggio, previa autorizzazione dell'Autorità sanitaria, persi in serveglianza sanitaria ed isolamento fideciario a bordo della nave.



A Tresidente del Consiglic dei Alinistri

- 8. E' fatto divicto alle società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera impiegate in servizi di crociera che abbiano in previsione scali in porti italiani di fare ingresso in detti porti, anche ai fini della sosta inoperosa.
- 9. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall'attuazione deila direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che almoga fa decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.

ART, 7 (Execuzione e monitoraggio delle misure)

1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone commiscazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.

ART. 8 (Disposizioni finali)

- Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020.
- 2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cesseno di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020.
- Si continuano ad applicare le misore di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.



Il Tresidente/del Consiglio/dei Ministri

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 10 APR 2020

II. PRESIDENTE TEL CONSIGNO DEI MINISTRI

AL MINISTRO DELLA SALUTE



A Tresidente del Consiglio dei Alinistri

Allegato I

Commercio al dettaglio

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercuti ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, antrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47,2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in oscreizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in escreizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di farramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

l'atmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzari di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igione personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia.

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al deltaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet.

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Commercio di carra, cartone e articoli di curtoleria.

Commercio al dettaglio di libri-

Commercio al dettaglio di vestiti per hambini e neonati





Il Tresidente/del Consiglio/dei Ministri

Allegato 2

Scrvizi per la persona

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia Attività delle lavanderie industriaii Altre lavanderie, tintorie Servizi di pompe funchii e attività connesse

Which is not to a serie of the manifest of



Il Trevidente del Consiglio dei Alinistri

ATECO	DESCRIZIONE Allegato 3
I	Coltivazioni agricole e praduzione di prodotti animali
2	Silvicoltura ed utilizzo aree forestali
3	Pesca e acquacoltura
5	Estrazione di carbone
6	Estrazione di petrolio greggio e di gus naturale
09.i	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tocnici ed industriali
	l'abbricazione di tossiti non tassuti e di articoli i e di matte di
13.95	l'abbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
	Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (escho) i mabilio debbergonia-
16	The articol in Jagua e materiali da infreccio
17	Fubbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
18	Stampa e tiproduzione di supporti registrati
9	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del perolio
20	Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20,12 - 20,51,01 - 20,51,02 - 20,59,50 - 20,59,60)
<u> </u>	Fabbricazione di prodotti farmacentici di base e di preparati farmacentici
2.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 c 22.29.02)
3.13	Fabbricazione di vetro cayo
3.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
	L'abbricazione di radiatori a contenitori in per dan Igienico, per farmacia
5.21	l'abbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldate per il riscaldamento centrale
	Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale: parti intercambiabili per
5.73.1	Language Contract Contraction
5.92	Fahbricazione di imballaggi leggeri in metallo
6.1	Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche
5.2	Fabbricazione di compuler e unità geriferiche
	Fubbricazione di apparecchi per irrathazione, unparecchianna elettromodicali ad
5.6	elettroterapentiene.
7.1	Pabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
1.2	Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici



Il Tresidente del Consiglio dei Ministri

	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per
28.29.30.	l'imballaggio
	Fabbricazione di macchine per l'industria della carin e del cartone (incluse parti e
28.95.00	uccessori)
	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomina
28.96	(incluse parti e accessori)
32.50	l'abbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99,4	Fabbricazione di casse funcbri
	Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad
	eschisione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05
33	33.11.09, 33.12.92)
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e una condizionata
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37	Gestione delle reti foguarie
38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42	Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10)
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2	Manutenzione e riparazione di autovercoli
45,3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli
	Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di
4 5.4	relative parti e accessori
16. 2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevando e prodotti del tabacco
6.46	Conunercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
16.49.1	Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoteria
6.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
	Commercio all'ingrosso di macchineri, attrezzature, macchine, accessori, forniture
6.61	agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
6.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
6.69,94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortuoistici
	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di
6.71	combustibili per riscaldamento
6.75.01	Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricultura
99	Trasporto terrestre e trasporto mediante condolte
0	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
i	Trasporto aereo
2	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti



Al Tresidente/del Consiglie/dei/Illinistri

53	Servizi postali e attività di corrière
55.1	Alberghi e strutture simili
j (DA 58	
A 63)	Servizi di informazione e comunicazione
K (ds 64 a	
66)	Attività finanziarie e assicurative
69	Attività legali e contabili
70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72	Ricerea scientifica e sviluppo
74	Attività professionali, scientifiche e tecniche
75	Servizi veterinari
	Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano
78.2	espletare in relazione alle attività di cui agli allogati 1, 2 e 3 del presente decreto
80.1	Servizi di vigilanza privata
80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2	Autività di pulizia e disinfestazione
81.3	Cura e manufenzione dei paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione
	Attività dei call center limitatamente alla attività «di call center in entrara (inbound) che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatiche delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami» e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati al presente
82.20	decreto
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
\$2.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
82.99.99	Altri servizi di sostegno alle imprese limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti
34	Amministrazione pubblica e difesa: assicurazione sociale obbligatoria
3 5	Istruzione
36	Assistenza sanitaria
37	Servizi di assistenza sociale residenziale
8	Assistenza sociale non residenziale
14	Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
5.11.00	Riparazione e manutonzione di computer e periferiche
5.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
5.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
5.22,01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa





Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico. Organizzazioni e organismi extraterritoriali



A Tresidente/delUnsiglic/dei/llinistri

Allegato 4

Mistire igienica-sanitario:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acure;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenere, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) praticare l'igiene respiratoria (stamutite c/o tossire in un l'azzoletto evitando il contetto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si stamutisce o tossisce;
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.



A Tresidente del Consiglio deix Ulinistri

Allegato 5

Misure per gli esercizi commerciali

- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
- Ciaranzia di pulizia e igione ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in fanzione dell'orario di apertura.
- Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
- 4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiero, schermi touch e sistemi di pagamento.
- 5. Utilizzo di mascherine nei fuoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non siu possibile garantire il distanziamento interpersonale.
- 6. Uso dei guanti "usa e getta" nello attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di atimenti e bevande.
- Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
 - auraverso ampliamenti delle fasce orarie;
 - b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedero una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi dispunibili, differenziando, ove possibile, i percursi di entrata e di uscita.
- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in altesa di entrata.